

ALLEGATO "B"
AL REPERTORIO N.26848
E RACCOLTA N.12982

STATUTO DELLA SOCIETA'
"RetiAmbiente S.P.A."

TITOLO I

Costituzione - Sede - Oggetto - Durata

ART. 1 - Costituzione

1.1 E' costituita una società per azioni, sotto la denominazione "RetiAmbiente S.p.A.", indicata nel prosieguo come "la Società", che adotta il modello organizzativo in house providing per gli Enti Locali Soci diretti e indiretti. La società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 c.c., dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 2 - Sede

2.1 La società ha sede nel territorio del Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

2.2 L'organo amministrativo, con l'osservanza delle norme di legge, può istituire in Italia sedi secondarie, filiali e succursali.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quel che concerne i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci. È onere del socio, amministratore, o sindaco comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

ART. 3 - Oggetto sociale

3.1 La società ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, assimilati nell'"Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa", così come definito dalla legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69, nonché dalle modifiche apportate ai sensi del comma 5, art. 30, di detta legge. La società può altresì effettuare le attività accessorie e strumentali allo svolgimento del servizio sopra indicato.

3.2 Fermo restando il rinvio alle disposizioni di legge che individuano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, assimilati e speciali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, sono da intendersi ricomprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:

- a. la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti urbani e assimilati;
- b. la spedizione e la commercializzazione dei rifiuti e la

bonifica dei siti inquinati, ove queste attività siano previste e consentite dalla legge ed ove siano riferite ai rifiuti urbani e assimilati;

c. la gestione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;

d. l'esercizio di attività di autotrasporto rifiuti in conto proprio; le attività di educazione ambientale e di informazione agli utenti, in quanto inerenti e strumentali alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

e. l'organizzazione e la gestione di ogni altra attività e servizio inerenti il ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati come disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge.

3.3 La società può compiere operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, che siano strumentali al conseguimento dello scopo sociale.

3.4 La società può svolgere funzione di holding operativa, pertanto non può assumere o detenere partecipazioni in altre società, imprese o consorzi, comprese le partecipazioni societarie derivanti dal conferimento, da parte dei soci pubblici, delle azioni o quote già da questi detenute nelle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa".

ART. 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4.2 L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della società.

TITOLO II

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni

ART. 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di euro 21.537.393,00 (ventunomilionicinquecentotrentasettemilatrecentonovantatré), suddiviso in numero 21.537.393 ventunomilionicinquecentotrentasettemilatrecentonovantatré azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno/00).

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti.

5.3 Possono essere soci i comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa", così come delimitato ai sensi della legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69.

5.4 Le partecipazioni possono essere altresì detenute per mezzo di società holding a totale capitale pubblico partecipate da uno o più comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa".

ART. 6 - Azioni

6.1 Le azioni sono nominative e sono trasferibili nei limiti indicati dal presente statuto.

6.2 Le azioni di cui sono titolari i soci pubblici, ovvero i comuni e le loro società holding, possono essere alienate in favore di altri soci pubblici. In tal caso, il socio che intende alienare le proprie azioni deve chiedere il preventivo assenso dell'Organo Amministrativo, cui è tenuto a darne comunicazione scritta, indicando le generalità dell'acquirente e le azioni che intende trasferire. Fermo il diritto alla prelazione dei soci, l'Organo Amministrativo è tenuto a verificare che l'acquirente corrisponda ad uno dei soggetti di cui al precedente art. 5, commi 5.3 e 5.4;

6.3 L'Organo Amministrativo può negare il proprio assenso all'alienazione solo nel caso in cui verifichi l'esistenza di una delle condizioni ostative sopra menzionate. Esso deve comunicare per scritto la propria decisione al socio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso di tale termine, l'assenso si intende accordato. L'Organo Amministrativo tuttavia, al fine di effettuare le verifiche di sua competenza, può richiedere al socio che intende alienare le proprie azioni ulteriori informazioni ed in tal caso il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento di tali informazioni.

6.4 Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6.2 e 6.3 e **6.5** non si applicano al trasferimento delle azioni detenute dalle società holding a totale capitale pubblico partecipate da uno o più comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa" a favore del comune o dei comuni soci di esse.

6.6 E' consentito ai soci di disporre delle azioni mediante la costituzione di diritti di pegno in favore di terzi, fermo restando che, in tal caso, i diritti di voto devono essere conservati in capo ai titolari delle partecipazioni azionarie.

6.7 Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

6.8 La qualità di azionista importa adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo statuto ed a tutte le deliberazioni degli organi sociali, anche anteriori all'acquisto di tale qualità.

6.9 I versamenti e/o conferimenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

6.10 Il socio che intende vendere o comunque trasferire per atto tra vivi le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo, e dopo avere ricevuto l'assenso in merito ai punti 6.2 e 6.3, nonché a tutti i soci, mediante lettera raccomandata inviata nei rispettivi domicili risultanti dal libro soci o tramite posta elettronica certificata; la comunicazione deve contenere le

generalità del cessionario o le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

6.11 Entro sessanta giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, i detti soci devono comunicare all'offerente, mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, se intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto.

6.12 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

6.13 La prelazione non si applica nel caso di trasferimento delle azioni detenute dalle società holding a totale capitale pubblico partecipate da uno o più comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa" a favore del comune o dei comuni soci di esse, di cui al comma 6.8.

6.14 L'Organo Amministrativo della società è tenuto a vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al libro soci di un qualsivoglia trasferimento di azioni non è consentita alla società fin quando l'Organo Amministrativo non abbia accertato con propria delibera tale osservanza.

ART. 7 - Finanziamento dei soci

La società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 8 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni nei limiti di legge.

ART. 9 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare nei limiti di legge.

TITOLO III

Organi Sociali

ART. 10 - Organi sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Amministratore Delegato;
- e) il Collegio Sindacale.

E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. E' altresì vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

ART. 11 - Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta

l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

11.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio italiano.

11.4 L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci, con lettera raccomandata a.r., da spedirsi al domicilio risultante dal libro soci, o a mezzo posta elettronica certificata, almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione.

11.5 L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere indicata una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita, ed essa deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione nella prima seduta.

11.6 In mancanza delle formalità suddette, si reputano regolarmente costituite le assemblee nelle quali risulti presente o sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

11.7 Possono intervenire tutti i soci che figurino iscritti nel libro soci.

11.8 I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta conferita nel rispetto delle norme e dei limiti di legge. Non può essere conferita delega agli amministratori ed ai dipendenti della società.

11.9 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente quando nominato dalla Assemblea; in caso di loro assenza o rinuncia, l'assemblea designa il Presidente fra i Consiglieri e gli azionisti presenti.

11.10 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dagli intervenuti, il quale può essere anche persona estranea alla società, salvo i casi in cui il relativo verbale sia redatto da un notaio.

11.11 Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

ART. 12 - Assemblea ordinaria: funzionamento

12.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa

riservate dalla legge e dal presente statuto.

12.2 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

12.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 13 - Assemblea straordinaria: funzionamento

13.1 L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

13.2 L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

ART. 13 bis - Controllo Analogo

1. I soci pubblici esercitano congiuntamente sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il controllo si esercita nelle forme del controllo interno (strategico, di gestione, sulla regolarità amministrativa e contabile), mentre la vigilanza si esercita mediante poteri di richiesta di dati, informazioni e rapporti.

2. Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, il socio, o i soci pubblici d'intesa tra loro:

a) indicano alla società, in sede di assemblea ordinaria, gli obiettivi strategici aziendali;

b) approvano, in sede di assemblea ordinaria, il budget annuale della Società;

c) definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere;

d) possono esaminare i documenti amministrativi, contabili ed i libri sociali;

e) controllano lo stato di attuazione degli obiettivi fissati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.

3. Sempre nell'ambito del controllo analogo di cui ai commi precedenti, la società, attraverso l'Organo di Amministrazione, trasmette al socio pubblico:

a) relazione periodica semestrale sull'andamento della stessa, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio reso, nonché ai costi di gestione;

b) relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato.

ART. 13 ter - Controllo Analogo nelle società partecipate

1. In coerenza con quanto stabilito al precedente articolo 13 bis del presente statuto, la Società assicura agli enti soci l'esercizio del controllo analogo anche nelle relative

società partecipate se a loro volta qualificabili come "società in house providing".

2. Il controllo analogo nelle società partecipate "in house providing" è esercitato direttamente dagli enti locali ai quali è fornito il servizio, secondo le modalità definite nello statuto delle società stesse, che vengono deliberati dalla assemblea dei soci.

3. Quando gli organi sociali della Società devono assumere deliberazioni circa le società partecipate qualificabili come "società in house providing", ciò deve essere inequivocabilmente indicato nell'ordine del giorno, che verrà comunicato ai Comuni interessati.

4. Quando nella stessa seduta gli organi sociali devono deliberare in ordine a più argomenti, le votazioni relative alle partecipazioni ed attività nelle società in house providing devono essere tenute distinte da quelle aventi differente oggetto.

ART. 14 - L'Organo amministrativo

14.1 L'Organo di Amministrazione della società è costituito da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le norme vigenti in materia di società pubbliche e secondo delibera motivata dall'assemblea.

L'organo amministrativo dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. L'organo amministrativo è rieleggibile.

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo è composto da massimo 5 (cinque) membri, compreso il Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo le previsioni di legge.

14.2 Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c. Qualora venga a mancare, per una qualsiasi causa, la maggioranza dei membri del Consiglio, questo si intende decaduto e si deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione, qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri il Presidente, da scegliersi tra gli amministratori.

ART. 15 - Delega di poteri

15.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Amministratore Delegato, cui sono attribuite funzioni di carattere gestorio, nei limiti individuati con l'atto di conferimento della delega, salva la possibilità di attribuire deleghe di gestione al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

15.1 bis Il Consiglio di Amministrazione può nominare ai

sensi dell'art. 2396 del c.c. un Direttore Generale precisandone i poteri.

Al Direttore Generale spetterà la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferitigli.

15.2 Ferme comunque restando le disposizioni di legge e di statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega:

- a) approvazione dei conti economici e finanziari previsionali, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche e o integrazioni degli stessi;
- b) determinazione e variazione delle tariffe o delle proposte di tariffa relative a beni e servizi della società, fatta eccezione per le variazioni imposte dalla legge e/o da provvedimenti delle competenti autorità amministrative;
- c) approvazione e modifica della carta dei servizi degli utenti e dei regolamenti interni;
- d) decisioni in materia di politica occupazionale e dimensionamento dell'organico;
- e) proposte di delibere da sottoporre alla successiva approvazione dell'assemblea relative ad aumento o riduzione del capitale sociale, fusioni e scissioni societarie, liquidazione volontaria; quotazione in borsa; acquisto, vendita e conferimento di aziende o di rami d'azienda;
- f) concessione di garanzie o assunzione di mutui che eccedono il valore di 1.000.000,00 (unmilione/00) di euro, per ogni singola operazione;
- g) contratti di consulenza, studio o ricerca a favore di società e/o professionisti per importi superiori a 40.000,00 (quarantamila/00) euro;
- h) conclusione di contratti con i soci, con società da tali soci direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate, e/o con le loro controllanti o comunque con società appartenenti allo stesso gruppo;
- i) partecipazione a gare o formulazioni di offerte comportanti, in caso di aggiudicazione o di affidamento, un impegno superiore a 1.000.000,00 (unmilione/00) di euro;
- j) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari;
- k) misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- l) designazione di rappresentanti nell'ambito di società controllate e/o partecipate;
- m) nomina di procuratori e fissazione dei relativi poteri;
- n) nomina dei dirigenti e risoluzione del relativo rapporto di lavoro;
- o) nomina del direttore generale, se ritenuto funzionale alla organizzazione della società.

ART. 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella

sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica opportuno, o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei propri membri.

16.2 L'avviso di convocazione viene inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci dal Presidente del consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni lavorativi prima del giorno fissato per la riunione del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata o posta elettronica, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata almeno due giorni prima a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco.

16.3 Anche in mancanza di convocazione sono tuttavia valide le adunanze cui assistono la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza, videoconferenza ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

16.4 Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

ART.17 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, salvo le deliberazioni di cui all'art. 15, c. 2, che devono essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

ART. 18 - Poteri

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'assemblea dei soci.

ART. 18 bis - Materie riservate all'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

a) sulla base delle disposizioni di legge vigenti, decide se la Società deve essere amministrata da un organo amministrativo collegiale (consiglio di amministrazione) o monocratico (amministratore unico);

b) nomina:

b.1) gli amministratori e fra essi il Presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di Società amministrata da un Consiglio di amministrazione;

b.2) l'Amministratore unico, in caso di Società amministrata da un Amministratore unico;

c) nomina il Collegio sindacale e il diverso soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, nel rispetto della normativa vigente;

d) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

e) autorizza il consiglio di amministrazione ad attribuire deleghe di gestione al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, ad un Vice-Presidente all'uopo nominato senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

f) approva il bilancio di esercizio;

g) approva il budget della Società e le relative modifiche, proposti dall'organo amministrativo ai sensi del successivo articolo;

h) autorizza l'organo amministrativo ad effettuare acquisizioni o dismissioni di partecipazioni societarie, dazione in garanzia di partecipazioni societarie, a prescindere dallo strumento con cui l'operazione viene realizzata (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale sociale iniziale o aumento di capitale sociale con conferimento di denaro o di beni in natura, riduzione del capitale sociale, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, ecc.),

i) delibera le acquisizioni di servizi al di fuori dell'ambito territoriale degli enti locali soci, anche per il tramite di partecipazione a gara;

l) delibera in merito all'acquisizione e alla cessione di partecipazioni azionarie di controllo.

ART. 19 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

19.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio.

19.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza.

19.3 Il Presidente mantiene i rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio in cui la società svolge il servizio.

19.4 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

ART. 20 - Compensi

20.1 Agli amministratori spetta un compenso per l'opera svolta secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, ferme restando le limitazioni di legge, nonché il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio purché documentate e, per quanto riguarda gli spostamenti in autoveicolo, secondo le tariffe previste dall'ACI.

20.2 E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.

ART. 21 - Collegio Sindacale

21.1 La società è dotata di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che designa, tra gli effettivi, il Presidente nel rispetto del principio di equilibrio di genere.

21.2 L'Assemblea, al momento della nomina del Collegio Sindacale, stabilisce i compensi da corrispondere ai suoi membri.

21.3 Il funzionamento del Collegio è disciplinato dagli artt. 2397 e seguenti c.c.

21.4 La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea. L'incarico al revisore o alla Società di revisione ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO IV

Esercizio Sociale - Bilancio - Utili - Revisione Contabile

ART. 22 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 23 - Bilancio

23.1 Il bilancio deve essere redatto ogni anno, in conformità alla legge, per essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, o nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro un termine maggiore rispetto a quello sopra indicato, in ogni caso non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

23.2 Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

23.3 Il pagamento dei dividendi è effettuato a cura della società entro novanta giorni dall'approvazione della delibera che ne prevede la distribuzione.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

ART. 24 - Nomina dei liquidatori

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, indicandone le attribuzioni, i poteri ed anche eventualmente

i compensi.

TITOLO VI
Controversie

ART. 25 - Foro competente

Per tutte le controversie appartenenti alla giurisdizione ordinaria, il foro competente è quello di Pisa.

ART. 26 - Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di leggi vigenti in materia.

F.TO - DANIELE FORTINI

" - NOTAIO MASSIMO CARIELLO (Sigillo)

Io sottoscritto dottor Massimo Cariello, notaio in Pisa, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Pisa, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale, formato in origine su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto e custodito in deposito della mia raccolta.

La presente copia informatica, in formato PDF/A, si compone di un unico documento informatico, per complessive numero 28 pagine.

Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte di me notaio, ai sensi dell'art. dell'art.73 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, per uso consentito dalla legge.

Pisa, 15 maggio 2019